



In questo numero: novità in ambito di legislazione UE, legislazione nazionale e prassi:

- ▶ **settore doganale** (p2)
- ▶ **settore accise e imposte sulla produzione e sui consumi** (p5)
- ▶ **settore tabacchi** (p6)



vai agli argomenti di interesse!



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email? Iscriviti alle nostre mailinglist.

Raccomandazione (ue) 2021/1700 della Commissione del 15 settembre 2021 sui Programmi Interni di Conformità relativi ai controlli della ricerca riguardante i prodotti a duplice uso



I controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso sono stati introdotti per disciplinare le attività concernenti prodotti (come materiali, attrezzature, software e tecnologie) che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e che possono essere associati alla produzione di prodotti militari convenzionali o alla proliferazione di armi nucleari, radiologiche, chimiche o biologiche - armi di distruzione di massa - nonché i relativi vettori quali missili e droni.

Il 23 settembre 2021, è stata pubblicata la Raccomandazione in esame sui Programmi Interni di Conformità (PIC) relativi ai controlli della ricerca riguardante i prodotti a duplice uso così come regolati dallo scorso 9 settembre dal nuovo Regolamento UE 2021/821 (Regolamento Dual Use).

Gli orientamenti si basano su quelli dell'UE sui PIC relativi ai controlli delle esportazioni dei prodotti a duplice uso pubblicati nell'agosto 2019, sugli attuali orientamenti per il mondo accademico redatti dagli Stati membri dell'UE e sulle migliori pratiche degli organismi di ricerca.

La Raccomandazione fornisce un quadro di riferimento che consente di individuare e gestire i rischi associati al controllo dei prodotti a duplice uso fornendo, inoltre, un quadro di riferimento per le autorità competenti degli Stati membri nell'elaborazione di programmi specifici di divulgazione e nella valutazione dei rischi legati alle attività di ricerca, nell'esercizio della loro responsabilità decisionale relativa alle autorizzazioni di esportazione dei prodotti a duplice uso elencati nell'allegato I del citato regolamento (UE) 2021/821.

In pratica fornisce un supporto agli organismi di ricerca ed ai ricercatori, ai responsabili della ricerca e al personale addetto alla conformità per individuare, gestire e attenuare i rischi associati al controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso nonché a facilitare il rispetto delle relative disposizioni legislative e regolamentari dell'UE e nazionali.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1728 della Commissione del 29 settembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/442 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 relativi al meccanismo che subordina l'esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione



Il Regolamento in esame modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/442 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 che stabiliscono disposizioni che subordinano alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione l'esportazione di taluni prodotti (vaccini).

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 era stata prevista un'ulteriore condizione di cui tenere conto nel valutare il rilascio di un'autorizzazione di esportazione ovvero se l'autorizzazione non costituisca una minaccia per la sicurezza degli approvvigionamenti all'interno dell'Unione delle merci descritte nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/442. Il medesimo regolamento di esecuzione ha anche temporaneamente sospeso l'esenzione di alcuni paesi di destinazione dall'ambito di applicazione del regolamento da ultimo citato.

Poiché la campagna di vaccinazione è ancora in corso e sull'argomento ci sono ancora incertezze, in particolare con l'emergere di nuove varianti del virus COVID-19, è stata prolungata fino al 31 dicembre 2021 l'efficacia temporale delle misure di cui ai Regolamenti di Esecuzione (UE) n. 2021/442 e n.2021/521



Avviso relativo all'applicazione da parte dello Zimbabwe dell'articolo 18, paragrafo 3, del protocollo n. 1 sulle norme di origine dell'accordo interinale di partenariato economico UE-ESA, uso dell'autocertificazione per le importazioni nell'UE di prodotti originari dello Zimbabwe nel quadro dell'accordo interinale di partenariato economico UE-ESA



Con l'avviso in esame la Commissione ha informato che a seguito di una notifica effettuata dallo Zimbabwe al comitato per la cooperazione doganale dell'APEI UE-ESA, a decorrere dal 1° luglio 2021 i prodotti originari dello Zimbabwe beneficiano, all'importazione nell'UE, del trattamento tariffario preferenziale previsto dall'APEI su presentazione di una dichiarazione su fattura compilata, a norma dell'articolo 23 del protocollo n. 1, da:

- un esportatore dello Zimbabwe registrato nel sistema degli esportatori registrati dell'UE (sistema REX), oppure
- qualsiasi esportatore dello Zimbabwe qualora il valore totale dei prodotti originari spediti non superi 6 000 EUR

A decorrere da tale data i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura compilati da esportatori autorizzati non sono più validi per chiedere il trattamento tariffario preferenziale nell'ambito dell'APEI UE-ESA.



Controlli radiometrici: introduzione delle nuove regole posticipata al 30 novembre - DECRETO-LEGGE 27 settembre 2021, n. 130 articolo 4 co. 3

Con il D.L. 30 aprile 2021, n. 56 - Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi - era stata prorogata non oltre il 30 settembre 2021 l'applicazione delle attuali disposizioni relative ai controlli radiometrici previste dall'art. 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, sui prodotti in importazione.

Durante l'Open Hearing del 24 giugno l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva illustrato le novità che dovevano essere introdotte in materia con decreto interministeriale in corso di approvazione.

Dopo la proroga dello scorso aprile è stata ulteriormente posticipata l'entrata in vigore della nuova normativa relativa ai controlli radiometrici sulle merci d'importazione in Italia; in base all'art. 4 co. 3 del Decreto-Legge 27 settembre 2021, n. 130 slitta ora al 30 novembre il termine per l'introduzione del decreto interministeriale contenente le nuove regole sui controlli radiometrici per materiali metallici, prodotti semilavorati metallici e prodotti in metallo.

Il nuovo Decreto dovrà definire le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, l'elenco dei prodotti oggetto della sorveglianza radiometrica, i contenuti della formazione del personale addetto alla sorveglianza radiometrica e le condizioni per il riconoscimento delle attestazioni della sorveglianza radiometrica effettuata da Paesi terzi.



Agenzia delle dogane e dei Monopoli - protocollo 357334/RU del 27/09/2021 - Circolare n. 35 - Presentazione in forma telematica dei dati mensili del Gas Naturale e dell'Energia Elettrica, forniti dai distributori e fatturati dai venditori. Chiarimenti operativi



L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la circolare in esame ha fornito i chiarimenti in merito al primo invio dei dati mensili del Gas Naturale e dell'Energia Elettrica forniti dai distributori e di quelli fatturati dai venditori da effettuarsi in forma telematica entro il 1° ottobre 2021. Il primo invio si riferisce al periodo gennaio 2021 - luglio 2021 e prevede l'invio di un tracciato record distintamente per ciascuno dei sette mesi del predetto periodo.

La circolare, sviluppata secondo la forma della risposta a quesiti pervenuti dagli operatori a seguito dell'open hearing del 28 luglio 2021, delinea il termine entro il quale deve essere effettuato il primo invio dei dati, a quale periodo temporale si riferisce e chiarisce molteplici aspetti relativi al comportamento da tenere nella comunicazione del venditore e del distributore.

La comunicazione deve essere presentata, alle previste scadenze, da parte di tutti i venditori che hanno un codice di accisa attivo ed è sempre dovuta anche nei casi in cui tali soggetti non abbiano emesso fatture nel mese di riferimento.

I quantitativi di GN / EE forniti da un distributore sono riferiti a flussi fisici concreti di materia / di energia consegnati presso i PDR / POD dallo stesso serviti; conseguentemente, la relativa comunicazione mensile è riferita ai quantitativi complessivamente consegnati dal distributore, per ciascun utente della distribuzione, dal primo all'ultimo giorno del mese al quale la dichiarazione si riferisce.

Agenzia delle dogane e dei Monopoli - Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel terzo trimestre dell'anno 2021 nota protocollo 357045/RU del 24 settembre 2021



Con la nota in questione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha segnalato la possibilità di richiedere il rimborso, previsto dall'art. 24-ter del D.Lgs. n.504/95, sui quantitativi di gasolio per uso autotrazione consumati nel terzo trimestre dell'anno 2021 nel settore del trasporto. L'importo rimborsabile è pari a euro 214,18 per mille litri di prodotto in relazione ai consumi effettuati dal 1° luglio al 30 settembre 2021; la dichiarazione di può essere presentata dal 1° ottobre al 2 novembre 2021.

Possono presentare domanda di rimborso le imprese, individuate sulla base delle caratteristiche definite, per:

- le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.,
- l'attività di trasporto persone
- per i consumi dei veicoli aventi peso complessivo pari o superiore a 7,5 t. equipaggiati con motore Euro 5 o superiori
- l'attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico

La nota ricorda anche che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al secondo trimestre dell'anno 2021 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2022. Da tale data decorre il termine, per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2023.

L'Agenzia delle dogane e dei Monopoli rammenta ancora che a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli esercenti attività di trasporto in possesso di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per uso privato collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi (c.d. "distributori minori") sono obbligati a presentare una comunicazione di attività all'Ufficio delle dogane territorialmente competente.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - protocollo n. 347362/RU del 20/09/2021 Rendicontazione dei contrassegni di legittimazione della circolazione dei prodotti liquidi da inalazione senza combustione, contenenti o meno nicotina - Informativa



Con la nota in oggetto, l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli ha stabilito le modalità di compilazione dei prospetti relativi alla rendicontazione dei contrassegni di legittimazione della circolazione dei prodotti liquidi da inalazione senza combustione, contenenti o meno nicotina.

i contrassegni citati, da apporre sulle confezioni di prodotto, in base a quanto previsto dalla determinazione direttoriale del 29 marzo 2021, prot.n. 93445/RU, sono soggetti a rigorosa rendicontazione con cadenza mensile, alla data dell'ultimo giorno del mese.

I relativi prospetti vanno trasmessi alla Direzione Accise - Tabacchi Ufficio Circolazione Tabacchi e Prodotti da Inalazione, entro il mese successivo a quello di riferimento, in conformità al modello allegato all'informativa all'indirizzo di posta elettronica certificata riportato nella nota.

Nella nota sono riportate le istruzioni per la compilazione dei prospetti.



Contatti:
BDO Tax S.r.l. Stp
centrostudi@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale con oltre 91.000 professionisti altamente qualificati in più di 167 paesi. In Italia BDO è presente con circa 1.000 professionisti con una struttura integrata e capillare che garantisce la copertura del territorio nazionale.

Milano
Viale Abruzzi, 94

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 7 ottobre 2021.

Roma
Via Ludovisi, 16

Torino
Corso Re Umberto, 9bis

Bologna
Corte Isolani, 1

Treviso
Viale G. Verdi, 1

www.bdo.it



BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2021 BDO (Italia) - Tax News - Tutti i diritti riservati.